

# SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI NEI PERCORSI FORMATIVI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



A cura di

**Ing. Pasquale Francesco COSTANTE**

**Ing. Domenico MANNELLI**

<http://www.utsbasilicata.it/>

# ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

- o Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro costituisce un'attività di interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro.
- o Esso ha come momento centrale lo svolgimento, da parte degli studenti, di stage di lavoro presso aziende o enti che operano in vari campi in modo da fare acquisire agli stessi una consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire le competenze scolastiche in un contesto lavorativo.



# SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI NEI PERCORSI FORMATIVI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO


La scuola è interessata dalla normativa in materia di sicurezza sia come **soggetto passivo** – *destinatario cioè delle relative disposizioni di legge*, sia dal punto di vista strutturale che da quello operativo inerente al proprio personale –

Sia come **soggetto attivo**, *propulsore, cioè, della cultura della sicurezza nel mondo della scuola.*



# Premessa

(C.M. n. 119 del 29 aprile 1999)



... le norme sulla **sicurezza sui luoghi di lavoro** rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con una serie di adempimenti che ne conseguono, **un'opportunità per promuovere** all'interno delle istituzioni scolastiche una **cultura della sicurezza sul lavoro**, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il **coinvolgimento** e la **convinta partecipazione** di **tutte le componenti scolastiche** in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo della **sicurezza sostanziale della scuola ...**



La scuola è la **sede primaria, istituzionale e strategica per la diffusione e lo sviluppo della cultura della sicurezza**, obiettivo raggiungibile inserendo questa disciplina come vera e propria materia didattica di insegnamento a partire dall'istruzione inferiore.




## *PREVENZIONE: dai banchi di scuola alla vita.*



La “scuola” può e deve diventare il luogo primo e prioritario in cui si insegna e si attua la “prevenzione”.

- ◆ **PREVENZIONE:** insieme di disposizioni o misure con cui gli allievi, gli insegnanti, il personale ausiliario, i presidi, e ogni altro preposto, vivono le varie attività disciplinari, interdisciplinari e gestionali per evitare o ridurre i rischi professionali nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti.



## DEFINIZIONE DI FORMAZIONE (D.Lgs. 81/08, art. 2)

- ❖ **Processo educativo** attraverso il quale trasferire .....le conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi



Nella scuola la **FORMAZIONE** dei lavoratori in materia di salute e sicurezza ha una risonanza amplificata, perché ricade e agisce sugli studenti e sulla loro formazione di futuri cittadini: *solo una sensibilizzazione diffusa a questi temi permette di trasmettere anche alle giovani generazioni la consapevolezza di ciò che devono fare per conseguire quel bene prezioso che è la salute fisica e mentale.*



# **COSA è LA SALUTE ?**



# SALUTE

**Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità (OMS 1946 e D.Lgs. 81/08)**

**è scritto nell'art. 32 della Costituzione**

***la salute rappresenta un bene e un diritto fondamentale ed inalienabile di ogni essere umano, nonché un interesse della collettività***

9



# **COSA è IL DANNO ?**



# DANNO

- o Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione
- o Esempi:
  - **una frattura**
  - **la perdita di una mano**
  - **un'infezione delle vie urinarie**
  - **la silicosi**
  - **una gastrite da stress**

//



# Danni dovuti al lavoro

Malattia  
professionale

Infortunio



# INFORTUNIO (sul lavoro)

## EVENTO LESIVO

che si verifica in modo improvviso ed imprevisto per causa violenta in occasione di lavoro



## CONSEGUENZE INFORTUNIO (sul lavoro)

MORTE

PARZIALE

Perdita di un dito, di un occhio, ...

INABILITA'  
PERMANENTE

ASSOLUTA

Inabilità totale al lavoro  
( $\geq 80\%$  di invalidità)

INABILITA'  
TEMPORANEA

PARZIALE

Piccoli infortuni, fino a 3 giorni di  
astensione dal lavoro

ASSOLUTA

Infortuni con prognosi di più di 3  
giorni di astensione dal lavoro



14



# CARATTERISTICHE INFORTUNIO (sul lavoro)

RILEVANZA CLINICA



CRITERIO DI GRAVITÀ

NESSO CAUSA-EFFETTO



CRITERIO DI CAUSALITÀ

DANNO A BREVE  
DISTANZA DI TEMPO



CRITERIO CRONOLOGICO

## ECCEZIONI:

INFORTUNI IN ITINERE



MORSO DELLA ZECCA



PUNTURA CON AGO SIRINGA



# L'INFORTUNIO DERIVA DA UN INCIDENTE

*INCIDENTE: evento improvviso e non previsto*

**ANCHE SE PREVEDIBILE**




# INCIDENTE= INFORTUNIO MANCATO


- *Evento che ha prodotto danni solo materiali, ma che ha rischiato di causare danni anche alle persone*
- Convenzionalmente è detto anche **evento sentinella** perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d'infornio



# L'ICEBERG



Ing. Pasquale Francesco Costante - ing. Domenico Mannelli



# MALATTIA (professionale)

- o Patologia specifica la cui causa, che agisce sempre in modo graduale e progressivo, è direttamente ed immediatamente identificabile in un fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro
- o In generale: **ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad un infortunio**

19



# FATTORI DELLA LA MALATTIA PROFESSIONALE

FATTORI



CONCENTRAZIONE AMBIENTALE  
DELLA SOSTANZA PERICOLOSA



TEMPO DI ESPOSIZIONE



CARATTERISTICHE FISICHE DEL  
LAVORATORE



# Gli infortuni...

gli interessi  
degli imprenditori  
impediscono di  
realizzare buone  
condizioni di  
sicurezza

negli infortuni  
la fatalità non esiste,  
ci sono sempre  
delle responsabilità

se si  
seguono  
scrupolosamente  
le norme, non  
ci si infortuna

di solito  
si infortuna  
chi è imprudente  
anche al di fuori  
del lavoro

per  
prevenire gli incidenti  
si deve intervenire sul  
comportamento  
dei lavoratori

la qualità  
in un'azienda  
andrebbe valutata  
anche sulla base  
del numero  
di infortuni

# ORIGINE DEL DANNO

## UN PERICOLO

Cosa è un pericolo?



22



# PERICOLO (o fattore di rischio)

Proprietà o qualità intrinseca  
di un determinato **fattore**  
avente il potenziale  
di causare danni (D.Lgs. 81/08)

- Ambiente
- Materiale/sostanza
- Attrezzatura
- Impianto
- Metodo di lavoro


In altre parole:

la presenza di **sostanze chimiche, agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti, azioni o relazioni** caratterizzati dalla possibilità di nuocere quando raggiungono una certa dimensione o forza



# RISCHIO

RISCHIO =  
PERICOLO



PERSONE ESPOSTE



# RISCHIO

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione (D.Lgs. 81/08)

25



# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo complesso, articolato in più fasi e afferente a diversi soggetti, che, a partire dall'individuazione di un pericolo,

- ❑ stabilisce l'entità del rischio ad esso associato,
- ❑ individua le misure di riduzione/eliminazione del rischio stesso,
- ❑ programma e realizza le misure
- ❑ ne monitora l'efficacia nel tempo



# PERCEZIONE DEL RISCHIO

Capacità/caratteristica/proprietà di ogni essere vivente, che si evidenzia negli **atteggiamenti che assume e ancor più nei comportamenti che mette in atto quando si confronta con un rischio**



# PERCEZIONE DEL RISCHIO

$$R = \alpha \times Pd \times G - \beta \times Pb \times B$$

(Pd: probabilità del danno, Pb: probabilità del beneficio, G: entità del danno B: entità del beneficio,  $\alpha$  e  $\beta$ : coefficienti di tipo soggettivo)

Se da una situazione abbiamo un beneficio

- il rischio ci appare proporzionalmente ridotto

Se da una situazione abbiamo uno svantaggio

- il rischio ci appare proporzionalmente aumentato



# PERCEZIONE DEL RISCHIO

79128.

## SE VOI FOSTE IL GIUDICE



Flavio, un giovane rappresentante di elettrodomestici, venne sorpreso dalla Polizia Stradale a digitare sulla tastiera del cellulare mentre guidava. Il giovane non negò l'evidenza, ma si difese sostenendo che in quel momento non stava effettuando una telefonata, bensì era intento a consultare la rubrica del telefonino per cercare il nominativo di un cliente, operazione, questa, non impegnativa e tale da non ostacolare una corretta condotta di guida.

Le sue giustificazioni non gli evitarono la multa e la conseguente perdita di punti sulla patente, cosa che per un lavoro come il suo poteva costituire un danno non indifferente. Flavio si rivolse allora ai giudici per ottenere l'annullamento del provvedimento.

– Il Codice della Strada – affermò il difensore di Flavio – vieta l'uso del cellulare durante la guida per effettuare conversazioni, prescrivendo al bisogno l'uso degli auricolari. L'impiego del cellulare per altri scopi, quale quello di consultare la rubrica, deve ritenersi lecito, perché non espressamente vietato dalla legge. Peraltro tale operazione richiede l'uso di un dito della mano ed è assimilabile a quella di modificare il volume dell'autoradio. La multa elevata deve pertanto ritenersi illegittima e va annullata.

– Il comportamento di Flavio – ribatté l'avversa difesa – è contrario al principio di legge che impone di evitare qualsiasi condotta che possa distrarre il soggetto alla guida di un veicolo, cosicché un simile comportamento, anche se non espressamente vietato da alcuna norma, è tale da giustificare la sanzione inflitta.

Se voi foste stato il giudice, a chi avreste dato ragione?



# PERCEZIONE DEL RISCHIO



Se voi foste il giudice (pag. 38): Flavio perse la causa. La Corte di Cassazione, infatti, affermò che deve ritenersi illegittima qualsivoglia condotta tale da determinare, in generale, la distrazione dalla guida. L'uso del cellulare per la ricerca di un numero

nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso consentita, implica lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzo dell'apparecchio e pertanto deve considerarsi vietato. (*Sentenza del 2008. Studio avv. Gagliardi*).



## VALORE DEL RISCHIO

$$R = \frac{P \times G}{K_i}$$

**P** = PROBABILITÀ

**G** = GRAVITÀ

**K<sub>i</sub>** = Informazione, formazione, addestramento, istruzioni  
variabile da 0 a 1 Si assume = 1



# PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

Valore di P.	Livello delle probabilità	Criterio di valutazione
<b>1</b>	<b>IMPROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti</li> <li>Non sono noti episodi già verificatisi</li> <li>Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità</li> </ul>
<b>2</b>	<b>POCO PROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi</li> <li>Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi</li> <li>Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa</li> </ul>
<b>3</b>	<b>PROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto</li> <li>È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno</li> <li>Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda</li> </ul>
<b>4</b>	<b>ALTAMENTE PROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori</li> <li>Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in Aziende simili o in situazioni operative simili</li> <li>Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda</li> </ul>



# SCALA DI GRAVITÀ DEL DANNO

Valore di G.	Livello delle probabilità	Criterio di valutazione
<b>1</b>	<b>LIEVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile</li> <li>■ Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili</li> </ul>
<b>2</b>	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile</li> <li>■ Esposizione cronica con effetti reversibili</li> </ul>
<b>3</b>	<b>GRAVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale</li> <li>■ Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti</li> </ul>
<b>4</b>	<b>GRAVISSIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o lesivi di invalidità totale</li> <li>■ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti</li> </ul>



## GRIGLIA DI LETTURA

probabilità

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4


danno



QUAL È IL RISCHIO ACCETTABILE ??



# LA MATRICE DEL RISCHIO



4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

**PROTEZIONE**

**PREVENZIONE**

**danno**



# PREVENZIONE

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno (D.Lgs. 81/08)

Tutte le misure e le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di ridurre la **probabilità** che si verifichi un evento dannoso

La prevenzione è:

**Primaria** - eliminazione/contenimento dei fattori di rischio per malattia o infortunio

**Secondaria** - diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino i sintomi e il danno diventi irreversibile

**Terziaria** - misure per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi



# PROTEZIONE



Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a ridurre l'esposizione al rischio o a **ridurre la gravità di un eventuale evento dannoso**.

Ad esempio un parapetto o una fune di sicurezza proteggono dalla caduta nel vuoto o riducono il danno della caduta

**In altri termini:**

la misura di **PREVENZIONE** tende ad abbattere la **probabilità** che si verifichi il danno, mentre la misura di **PROTEZIONE** tende a ridurre la **gravità** del danno stesso (entrambe concorrono a diminuire il rischio)




# DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI è qualunque attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni componente o accessorio destinato a tale scopo.


Esempi di DPI

- Scarpe antiscivolo per i bagni
- Guanti meccanici per I laboratori
- Guanti antiacido per I laboratori
- Facciali filtranti per la polvere
- Occhialini di protezione antischegge
- Tappi auricolari per il rumore




## LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA

(soggetti destinatari di obblighi)



## LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA

(soggetti esperti che consigliano o vengono consultati)



# Soggetti nel sistema di relazioni



**INTERNI**

**ESTERNI**

**Insegnanti**

**Addetti PS**

**Ente locale**

**RLS**

**Allievi**

**ULSS**

**Ospiti**

**Addetti  
antincendio**

**Resp.  
plesso**

**RSU**

**ARPAV**

**UST**

**OO.SS.**

**R-ASPP**

**ATA**

**VVF**

**INAIL**

**DSGA**

**Dirigenza**

**Fornitori**

**Genitori**

**Preposti**



## Lavoratore



Persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

Sono equiparati a lavoratori gli **ALLIEVI degli istituti di istruzione** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione



## Lavoratore



### **Equiparazione degli allievi in stage a lavoratori**

*.. il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di **realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro*

Ai soli fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, lo studente che realizza percorsi di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica (L.107/2015), è equiparato, *ai sensi dell'ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato* allo status del **lavoratore** e, quindi, destinatario degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi



# ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



## Non è applicabile la normativa di tutela dei minori

Ai sensi della L. 977/67, così come modificata dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00, in nessun caso lo studente minorenni in esperienza di stage o scuola-lavoro acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore”.

# Datore di lavoro



Il datore di lavoro è il **responsabile della sicurezza e della salute**, non solo dei suoi subordinati, ma anche di **tutte le persone che collaborano a qualsiasi titolo all'attività lavorativa**.

Strumento operativo del datore di lavoro è il **documento di valutazione del rischio DVR**



# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

## OGGETTO DELLA VALUTAZIONE (D.Lgs. 81/08 art. 28)

Relazione su **tutti i rischi**, inclusi quelli correlati a stress, differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, precisando i criteri di valutazione

Indicazioni delle **misure di prevenzione e protezione**, compresi DPI

**Programma** delle misure per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza

Individuazione delle **procedure** e dei **ruoli aziendali** per l'attuazione delle misure

Indicazione dell'**organigramma aziendale** della sicurezza

Individuazione delle mansioni che espongono a **rischi specifici**, che richiedono competenze ed esperienza specifiche



## Datore di lavoro

---

### Settore privato

Persona fisica titolare del rapporto di lavoro ovvero il soggetto che ha responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.

### Settore pubblico

Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dal vertice della PA tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale e degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

**Nella scuola il datore di lavoro è il Dirigente Scolastico**, individuato con Decreto Ministeriale



## Dirigente

Persona che in ragione delle **competenze professionali** e di **poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attuа le direttive** del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa

Nella scuola sono dirigenti:

- **il vicepresidente**
- **il responsabile di plesso**
- **il DSGA** Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi



## Preposto

- Persona che, in ragione delle **competenze professionali** e di **poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa**
- **Il preposto serve a fare prevenzione**



## **Preposto: esercizio di fatto dei poteri direttivi**

Le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto** i rispettivi poteri giuridici

**Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.**

## Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Insieme di **persone, sistemi e mezzi esterni o interni** alla scuola, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Composto dal Responsabile SPP più eventuali Addetti SPP.

**RSPP:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP

**ASPP:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del SPP

## SPP: compiti

---

### Azione di supporto e assistenza al Datore di lavoro

- Individuazione dei **fattori di rischio**, valutazione dei rischi e individuazione delle **misure** per la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro
- Elaborazione del **documento di valutazione dei rischi**
- Elaborazione delle **procedure di sicurezza** per le varie attività della scuola
- Proposta dei **programmi di informazione e formazione** dei lavoratori (e degli studenti)
- **Erogazione** ai lavoratori dell'informazione di cui all'art 36
- Partecipazione alla **riunione periodica**



## Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata [*dai lavoratori*] per **rappresentare i lavoratori** per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

È un diritto dei lavoratori, non un obbligo, per cui non deve esserci per forza.  
Incompatibile con il ruolo di RSPP e ASPP

## RLS: attribuzioni

- **Accede ai luoghi di lavoro**
- **È consultato relativamente a:**
  - valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione della scuola
  - designazione del RSPP, degli addetti emergenza e del MC
  - organizzazione formazione
- **Riceve informazioni su:**
  - Valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
  - Sostanze pericolose, macchine e impianti, organizzazione e ambienti di lavoro
  - Infortuni e malattie professionali
  - Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- **Riceve documentazione:**
  - Copia del DVR e del DUVRI su richiesta
- **Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure**
- **Può fare ricorso alla autorità e formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza**
- **Riceve formazione adeguata di base e aggiornamenti annuali**
- **Partecipa alla riunione periodica**



# D.Lgs. 81/08 art. 2

## Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

---

Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria.

IL RLST svolge le funzioni di RLS nelle aziende dove il RLS non è stato eletto.




## Addetti antincendio e primo soccorso

Lavoratori designati dal datore di lavoro incaricati dell'attuazione delle misure di **prevenzione incendi e lotta antincendio**, di **evacuazione** dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave e immediato, di **salvataggio**, di **primo soccorso** e, comunque, di gestione dell'emergenza. La nomina non può essere rifiutata senza giustificato motivo

Devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici aziendali.

## Medico competente

Medico in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa, che collabora con il datore di lavoro ai fini della **valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti che la normativa gli attribuisce



È l'unica figura sanzionabile della linea collaborativa

Presente solo nelle situazioni lavorative in cui il Documento di valutazione dei rischi prevede la sorveglianza sanitaria

## Datore di lavoro e dirigente: **obblighi** (sintesi)

1. **Nominare** le figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza
2. Assicurare la **formazione** di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti
3. Elaborare il **DVR**
4. Individuare, programmare, attuare e aggiornare le **misure di prevenzione e protezione**
5. **Assicurare l'informazione, formazione e addestramento** dei lavoratori
6. Richiedere l'**osservanza** delle norme e delle disposizioni aziendali e l'uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuale
7. Organizzare l'**emergenza**
8. Nominare il **medico competente** e assicurare la **sorveglianza sanitaria**
9. Assicurare la **gestione della sicurezza** per garantire un miglioramento continuo



# D.Lgs. 81/08 art. 18

## Dirigente: compiti

- **Predisporre** le misure di sicurezza specifiche (stabilite da norme, indicate dalla conoscenza e dalla tecnica)
- **Impartire** istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro
- **Vigilare** affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo dell'incolumità delle persone
- Ove non possa assistere materialmente a tutti i lavori, **incaricare sorveglianti** o preposti, affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza, impartendo le stesse istruzioni precise sulle operazioni da svolgere
- **Controllare** preventivamente l'efficienza e l'idoneità delle attrezzature e impianti affidati ai dipendenti
- Rendersi conto di persona, impartendo all'occorrenza ordini e istruzioni di ogni attività che assuma aspetti di particolare gravità



## Preposto: **obblighi**

---

- a) **Sovrintendere e vigilare** sull'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali e in caso di persistenza delle inosservanze informare i loro diretti superiori
- b) **Verificare** affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- c) **Richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa



# D.Lgs. 81/08 art. 19

## Preposto: **obblighi**

---

- d) **Informare** il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- e) **Astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato
- f) **Segnalare** tempestivamente al DL o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
- g) **Frequentare appositi corsi di formazione**



# ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

## Compiti dell'allievo



L'impegno dell'allievo in stage è quello:

- di **rispettare le norme** in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- **seguire le indicazioni dei tutor** e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- **rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.**



# D.Lgs. 81/08 art. 20

## Lavoratore: obblighi 1

- a) **Prendersi cura della propria sicurezza e salute** e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal DL
- b) **Contribuire all'adempimento degli obblighi** previsti a tutela della salute e sicurezza
- c) **Osservare le disposizioni e le istruzioni** impartite dal DL
- d) **Segnalare immediatamente** a DL o superiore le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS
- e) **Utilizzare correttamente** macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione. In particolare non apportare alcuna modifica ai

DPI.



# D.Lgs. 81/08 art. 20

## Lavoratore: obblighi 2

---

- f) **Non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
- g) **Non compiere di propria iniziativa** operazioni non di competenza  
**Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal DL
- h) Sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti dal decreto o comunque disposti dal MC
- i) I lavoratori di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento



# D.Lgs. n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali

- o Convenzione di Strasburgo del 28.01.1981 (Consiglio d'Europa):
- o “Protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale”
- o Direttive comunitarie:
- o 1995/46/Ce e 2002/58/Ce



# Categorie di dati

## o **Dati personali non sensibili:**

*Esempio: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), anagrafiche clienti, fornitori, dipendenti*

## o **Dati sensibili:**

*Esempio: razza, stato di salute, opinioni, convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche (comprese adesioni a partiti, sindacati, movimenti, etc.), stato di salute, comportamento sessuale.*

## o **Dati giudiziari:**

*Esempio: condanne, procedimenti in corso, fallimenti, etc.*



# I dati sensibili

Necessitano sempre, per essere trattati:

- o Del consenso scritto dell'interessato
- o Dell'autorizzazione del Garante

Vi sono tuttavia 7 autorizzazioni “generali” preventive, rilasciate dal Garante per i dati sensibili da trattare in alcuni casi tipici.

Esempio: rapporto di lavoro (malattia)  
associazioni (opinioni politiche)



# I soggetti coinvolti

- o Titolare del trattamento:  
(impresa o organizzazione)
- o Responsabile del trattamento:  
(persona fisica)
- o Incaricati del trattamento:  
(persone fisiche)



# Il titolare del trattamento

- acquisisce, utilizza e conserva i dati
- decide le finalità di utilizzo (e i dati necessari)
- decide le modalità di trattamento:
  - Raccolta
  - Registrazione
  - Comunicazione
  - Diffusione
- decide le misure di sicurezza
- vigila sull'operato del responsabile



# Responsabile del trattamento

- E' designato a discrezione dal titolare
- Può essere persona fisica o giuridica
- La nomina è facoltativa
- Va nominato per iscritto
- Vanno indicati i compiti affidati con l'incarico
- Deve essere esperto, capace e affidabile
- Può essere anche esterno all'organizzazione del titolare

(esempio: commercialista per i dati contabili)



# Incaricati del trattamento

- Sono solo persone fisiche
- Sono nominati dal titolare del trattamento
- La nomina è obbligatoria
- Effettuano materialmente le operazioni
- Operano sotto l'autorità del responsabile
- (o del titolare in mancanza del responsabile)
- Devono attenersi ad istruzioni scritte sui dati da trattare (quali, come, perché, etc.)



# Art. 31 Obblighi di sicurezza

- o I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, **mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza**, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.



# Responsabilità civile

- o Il titolare è civilmente responsabile qualora ometta di adottare le misure di sicurezza idonee e preventive che riducono al minimo i rischi indicati nell'art. 31.
- o L'art. 15 del Codice prevede le ipotesi di responsabilità civile nell'attività di trattamento dei dati personali. **Chiunque** cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c.



# PRIVACY E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

- o Lo studente ha diritto alle tutele ed è tenuto a tutti gli adempimenti stabiliti dal d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di riservatezza dei dati personali.
- o Per quanto riguarda la gestione dei dati dello studente, in quanto soggetto passivo, deve ricevere e sottoscrivere l'informativa sulla privacy ed è tenuto ad attenersi alle istruzioni esistenti all'interno dell'azienda per quanto riguarda la gestione dei dati e delle informazioni sia di tipo cartaceo che informatico.
- o Dovrà inoltre ricevere una lettera di incarico per il trattamento dati qualora per le finalità dell'esperienza di alternanza scuola lavoro si trovi a gestire dati di terzi.



# DIRITTI DEI LAVORATORI

- ✓ lavorare in un ambiente i cui rischi siano stati adeguatamente valutati e dove siano state adottate tutte le misure necessarie affinché i pericoli siano evitati, arginati o affrontati in maniera adeguata (*art. 15*)
- ✓ utilizzare dei DPI conformi alle norme di legge e adatti alle mansioni che svolgono (*art. 74*)
- ✓ ricevere un adeguato controllo sanitario (*art. 41*)
- ✓ ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro (*art. 36 e 37*)
- ✓ allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo (*art. 43 e 44*)
- ✓ avere un RLS che tuteli la loro sicurezza e li rappresenti (*art. 2*)
- ✓ non subire oneri finanziari per le misure adottate relative alla sicurezza (*art. 15 e 37*)

74



# ASPETTI SANZIONATORI GENERALI

## Alternatività fra arresto e ammenda

- DdL e dirigente
  - Arresto: da un minimo di 2 a un massimo di 6 mesi
  - Ammenda: da un minimo di 800 ad un massimo di 6.000 euro
- Preposto
  - Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di 2 mesi
  - Ammenda: da un minimo di 200 a un massimo di 1.200 euro
- **Lavoratore**
  - Arresto: ad un massimo di 1 mese
  - Ammenda: da un minimo di 50 a un massimo di 600 euro
- Medico Competente
  - Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di tre mesi
  - Ammenda: da un minimo di 200 a un massimo di 4.000 euro

75




# **ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA**



# Organismi di vigilanza pubblici

impegnati nella prevenzione degli infortuni e malattie professionali





**INAAIL**

**Istituto Nazionale per l'Assicurazione  
contro gli Infortuni sul Lavoro**

**Tutela** il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall'attività lavorativa ed **esonera** il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all'evento subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro

78



### Le forme di tutela assicurativa:

- o Indennità per la mancata retribuzione del periodo di inabilità temporanea al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni

viene erogata dal 4° giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione di malattia fino alla guarigione e viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

- o Indennizzo per la diminuita capacità lavorativa e per il danno permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico conseguente ad inabilità permanente)

viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza riferimento alla retribuzione ma secondo le tabelle delle menomazioni e del danno biologico; con un grado di menomazione superiore al 16% si presume che sussista anche un danno patrimoniale calcolato in base alla tabella dei coefficienti

- o Alle casalinghe viene corrisposta una rendita proporzionale all'entità dell'invalidità subita purché uguale o superiore al 33%

## Sindacato e Patronato

Il **Sindacato** è un'organizzazione che associa i membri di una categoria di lavoratori allo scopo di rappresentare difenderne gli interessi economici e professionali

Il **Patronato** è un Ente istituito da un sindacato con lo scopo di assistere gratuitamente i lavoratori, i pensionati e categorie di persone bisognose, come gli invalidi e i disoccupati, in materia di lavoro e di previdenza, in materia giudiziaria, in materia di assicurazione sul lavoro e nell'espletamento delle pratiche amministrative in genere

80



# Organismo Paritetico


**Organismo** costituito a iniziativa di una o più associazioni dei dirigenti scolastici e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

- L'organismo paritetico svolge o promuove attività di formazione
- È prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti
- Comunica all'INAIL il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

81



# IL D. LGS. 81/08 e ss..mm.ii.



Ing. Pasquale Francesco Costante – ing. Domenico Mannelli

La presentazione è stata elaborata dagli  
ing. Pasquale F. Costante e Domenico Mannelli.

L'utilizzo delle diapositive deve essere  
espressamente autorizzato dagli autori e  
pertanto ne è vietata la riproduzione.

## SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI NEI PERCORSI FORMATIVI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La presentazione è stata elaborata dagli  
ingg. Pasquale F. Costante e Domenico Mannelli.

L'utilizzo delle diapositive deve essere  
espressamente autorizzato dagli autori e  
pertanto ne è vietata la riproduzione.

**FORMAZIONE GENERALE - 4 ore**